

Proposta N° <u>168</u> Prot. Data <u>09-05-2016</u>		
--	---	--

Comune di Alcamo
 PROVINCIA DI TRAPANI
Copia deliberazione del Commissario Straordinario
 (Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015)

N° <u>158</u> del Reg. Data <u>14-05-2016</u>	OGGETTO :	Lite Di Gaetano Fedela contro Comune di Alcamo presso la Commissione Tributaria Di Trapani RGR 780/2015 e 781/2015 - Autorizzazione alla stipula della transazione con efficacia estintiva della lite azionata.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE Adottata con i poteri della Giunta Comunale Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di Maggio alle ore 12.00 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **Lite Di Gaetano Fedela contro Comune di Alcamo presso la Commissione Tributaria Di Trapani RGR 780/2015 e 781/2015 - Autorizzazione alla stipula della transazione con efficacia estintiva della lite azionata.**

Premesso che in data 07/07/2015 la sig.ra Di Gaetano Fedela ha proposto, innanzi alla Commissione Tributaria di Trapani, due distinti ricorsi (RGR 780 e 781 del 2015) nei confronti del Comune di Alcamo e dell'Agente della Riscossione avverso due cartelle di pagamento notificate dall'Agente della Riscossione (SERIT SICILIA spa) riguardo due avvisi di liquidazione emessi e notificati dalla società d'ambito durante il periodo in cui la medesima ha svolto la gestione della TARSU per conto del Comune di Alcamo;

Tenuto conto che:

- a seguito dell'approfondimento svolto è emerso che la notifica dell'avviso di accertamento, effettuata dalla società d'ambito, era stata effettuata unicamente sull'avviso originario e non anche su quello successivamente rettificato a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rettifica del contribuente e pertanto la cartella di pagamento è risultata viziata perché contiene riferimenti all'avviso (rettificato) per il quale non vi è la prova dell'effettiva notifica;
- su una analoga vicenda (riguardante un altro contribuente) la Commissione Tributaria di Trapani (medesima sezione) ha accolto il ricorso del contribuente condannando l'ente locale, nel frattempo subentrato alla società d'ambito, alle spese di lite;
- a fronte di tale siffatto precedente l'Avvocato del Comune, nell'udienza del 22 marzo 2016, ha chiesto al Presidente della Commissione Tributaria di Trapani un rinvio per tentare di risolvere bonariamente la vicenda (a cui il legale di controparte non si è opposto) rinviando la causa al 26 maggio 2016;

Considerato che l'esperimento di una soluzione transattiva, onde evitare aggravio di ulteriori spese, non pregiudica comunque l'avvio delle azioni di responsabilità nei confronti della società d'ambito della sua appaltatrice (AIPA spa);

Tenuto conto che il funzionario dell'Ufficio Legale del Comune, a fronte dei contatti assunti con l'avvocato di parte ricorrente ha acquisito la nota PEC del 27/04/2016 per il tramite della quale ha richiesto, per la rinuncia alla lite, la complessiva somma di € 1.600,00 per la causa di cui al n. di R.G. 780/2015 e la complessiva somma di 550,00 per la causa di cui al n. di R.G. 781/2015 e che le medesime sono state ritenute congrue come da chiarimenti forniti dall'avv. Silvana Calvaruso con propria email allegata al presente provvedimento;

Ritenuto, altresì, che la competenza in materia di transazioni è riservata ai sensi dell'art.15, comma 3, lett. a) della l.r. n.44/1991 e ss.mm.ii., alla Giunta Municipale, giusta anche l'orientamento espresso a riguardo dalla Giurisprudenza (cfr: C.G.A., Sezione Consultiva, parere del 7 marzo 2000, n.1; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 4 novembre 1997, n.2245) e dall'Assessorato Regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e alle Autonomie Locali (n.2/1999);

Considerato che:

- secondo un oramai consolidato orientamento del Giudice contabile (cfr. da ultimo, Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per il Piemonte, Delibera N. 20/2015/SRCPIE/PAR), l'accordo transattivo non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione. Gli accordi transattivi, infatti, presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto, con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi (in termini, Corte Conti Sezione Piemonte delibere n. 383 del 12.11.2013 e n. 4 del 11.05.2007, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011);
- che si può far fronte alla spesa complessiva di 2.150,00 attingendo dal cap. 112381 "oneri straordinari della gestione corrente - transazioni extragiudiziarie" codice classificazione 1.11.1.110, codice transazione elementare 1.10.05.04.001 del bilancio esercizio finanziario 2016;

Preso atto che in ragione della data di rinvio dell'udienza accordata dal Presidente della Commissione Tributaria al 26 maggio p.v. occorre procedere con urgenza all'adozione del presente atto in quanto propedeutico alla stipula del contratto di transazione onde evitare una maggiore danno all'erario comunale conseguente alla condanna alle spese di lite in misura maggiore (dati i precedenti) rispetto a quelle richieste

dall'avvocato della parte ricorrente;

Visto l'art. 163/2000 T.U. EE.LL.;

Vista la L.R. 15/3/63, n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;

Richiamato il Decreto del Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Alcamo, con i poteri del Sindaco e della Giunta Municipale, il dott. Giovanni Arnone;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore e dal Dirigente il settore Economico Finanziario, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- - di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1996 codice civile, il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, Commissario Straordinario, Dott. Giovanni Arnone, per i motivi espressi in narrativa, e per Egli il Dirigente l'Avvocatura Comunale ed il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali alla stipula della contratto di transazione con la sig.ra Di Gaetano Fedela, per come rappresentata e difesa, con efficacia estintiva della lite da quest'ultima azionata;
- - dare atto che alla spesa di euro 2.150,00 può farsi fronte attingendo al capitolo già individuato in narrativa;
- - di demandare al Dirigente l'Avvocatura Comunale ed al Dirigente del Settore Servizi Finanziari, l'attuazione dei consequenziali adempimenti gestionali, ovvero, la stipula della transazione nei termini sopra descritti, l'impegno di spesa e successiva liquidazione;
- di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Fabio Randazzo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Lite Di Gaetano Fedela contro Comune di Alcamo presso la Commissione Tributaria Di Trapani RGR 780/2015 e 781/2015 - Autorizzazione alla stipula della transazione con efficacia estintiva della lite azionata.

Ritenuto di dover procedere alla sua autorizzazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

DELIBERA

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Lite Di Gaetano Fedela contro Comune di Alcamo presso la Commissione Tributaria Di Trapani RGR 780/2015 e 781/2015 - Autorizzazione alla stipula della transazione con efficacia estintiva della lite azionata.
Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere; Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto approvato e sottoscritto _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Arnone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 16-05-2016 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-05-2016

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

L'anno duemilasedici, il giorno del mese maggio, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, sono presenti,

da una parte:

- Il Dr. Sebastiano Luppino (C.F. _____) dirigente del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali e il Dirigente del Settore Affari Generali con interim all'Avvocatura Comunale dr. Marco Cascio (C.F.: _____), i quali, ognuno per la parte di competenza, intervengono nella presente transazione nell'interesse del Comune di Alcamo (C.F. 80002630814);

dall'altra parte:

- La sig. ra Di Gaetano Fedela (C.F. _____) residente in Alcamo nella _____, assistita nel presente atto dall'avvocato Ciacio Damiano;

PREMESSO

- che in data 07/07/2015 la sig.ra Di Gaetano Fedela ha proposto, innanzi alla Commissione Tributaria di Trapani, due distinti ricorsi (RGR 780 e 781 del 2015) nei confronti del Comune di Alcamo e dell'Agente della Riscossione avverso due cartelle di pagamento notificate dall'Agente della Riscossione (SERIT SICILIA spa) riguardo due avvisi di liquidazione emessi e notificati dalla società d'ambito durante il periodo in cui la medesima ha svolto la gestione della TARSU per conto del Comune di Alcamo;

Tenuto conto che:

- a seguito dell'approfondimento svolto è emerso che la notifica dell'avviso di accertamento, effettuata dalla società d'ambito, era stata effettuata unicamente sull'avviso originario e non anche su quello successivamente rettificato a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rettifica del contribuente e pertanto la cartella di pagamento è risultata viziata perché contiene riferimenti all'avviso (rettificato) per il quale non vi è la prova dell'effettiva notifica;

- su una analoga vicenda (riguardante un altro contribuente) la Commissione Tributaria di Trapani (medesima sezione) ha accolto il ricorso del contribuente condannando l'ente locale, nel frattempo subentrato alla società d'ambito, alle spese di lite;

- a fronte di tale siffatto precedente l'Avvocato del Comune, nell'udienza del 22 marzo 2016, ha chiesto al Presidente della Commissione Tributaria di Trapani un rinvio per tentare di risolvere bonariamente la vicenda (a cui il legale di controparte non si è opposto) rinviando la causa al 26 maggio 2016;

Considerato che l'esperimento di una soluzione transattiva, onde evitare aggravio di ulteriori spese, non pregiudica comunque l'avvio delle azioni di responsabilità nei confronti della società d'ambito della sua appaltatrice (AIPA spa);

Tenuto conto che il funzionario dell'Ufficio Legale del Comune, a fronte dei contatti assunti con l'avvocato di parte ricorrente ha acquisito la nota PEC del 27/04/2016 per il tramite della quale ha richiesto, per la rinuncia alla lite, la complessiva somma di € 1.600,00 per la causa di cui al n. di R.G. 780/2015 e la complessiva somma di 550,00 per la causa di cui al n. di R.G. 781/2015 e che le medesime sono state ritenute congrue come da chiarimenti forniti dall'avv. Silvana Calvaruso.

- a) la delibera di G.M. n. ___ del _____ con la quale si è autorizzata la stipula della transazione per € 2.150,00 con la sig.ra Di Gaetano Fedela nei termini e modi in essa espressi;
- b) attesa la disponibilità al cap. 112381 c.i. 1.01.08.08 “*oneri straordinari della gestione corrente – transazioni extragiudiziarie*” codifica classificazione 01.11.1.110 – c.p.f. IV livello 1.10.05.04 (oneri da contenzioso) – c.t.e. 1.10.05.04.001 bilancio esercizio 2016;

Preso atto che in ragione della data di rinvio dell’udienza accordata dal Presidente della Commissione Tributaria al 26 maggio p.v. occorre procedere alla sottoscrizione della presente scrittura privata e contestuale assunzione dell’impegno e liquidazione onde evitare un maggiore danno all’erario comunale conseguente alla condanna alle spese di lite in misura maggiore (dati i precedenti) rispetto a quelle richieste dall’avvocato della parte ricorrente;

Tutto ciò premesso si conviene e si pattuisce quanto segue:

- le premesse e l’atto richiamato al punto a), costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, nonché presupposto delle pattuizioni intercorse tra le parti e che qui si vanno a formalizzare;
- la sig.ra Di Gaetano Fedela accetta a saldo la superiore somma omnia di € 2.150,00 (euro duemilacentocinquanta/00) a titolo di completa refusione delle spese legali relative a due ricorsi presentati presso la Commissione Tributaria di Trapani RGR N. 780/2015 e RGR N. 781/2015 richieste dal suo avvocato per la difesa della sua posizione;
- il Comune di Alcamo, *pro bono pacis*, impegnerà e liquiderà la somma così come pattuita previa acquisizione dello schema di parcella dell’avv. Ciacio Damiano per 2.150,00 omnia nei confronti della sua assistita;
- la sig.ra Di Gaetano Fedela, a fronte di tale accettazione, dichiara di essere soddisfatta dell’accordo raggiunto e di non avere più nulla a pretendere in relazione all’oggetto della controversia e come tale si impegna ad abbandonare le cause di cui ai superiori RGR;
- il pagamento pari ad € 2.150,00 avverrà con bonifico bancario all’avv. Ciacio Damiano a cui la sig.ra Di Gaetano Fedela, a mezzo del presente contratto, delega la riscossione. L’IBAN del conto corrente dell’avv.Ciacio Damiano è il seguente _____. L’emissione del mandato è subordinata all’acquisizione della parcella definitiva dell’avv. Ciacio Damiano nei confronti della sua assistita.
- con la sottoscrizione della presente, le parti si impegnano ad abbandonare la lite (r.g.r. 780/2015 e 781/2015), non presenziando alla calendarizzata udienza del 26/05/2016, ai sensi dell’art. 309 c.p.c.

Dr. Sebastiano Luppino

Dr. Marco Cascio

Sig.ra Di Gaetano Fedela

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente per oggetto: "Lite Di Gaetano Fedela contro Comune di Alcamo presso la Commissione Tributaria Di Trapani RGR 780/2015 e 781/2015 - Autorizzazione alla stipula della transazione con efficacia estintiva della lite azionata"

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

I sottoscritti Dirigenti l'Avvocatura Comunale ed il settore Servizi Finanziari e Patrimoniali

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li _____

Il Dirigente il Settore Servizi Finanziari e Patr.

Dr. Sebastiano Luppino

Il Dirigente l'Avvocatura Comunale

dott. Marco Cascio

Avv. Silvana Calvaruso

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizio Economico-Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li _____

Il Dirigente di Settore

Dr. Sebastiano Luppino

Da: **Sebastiano Luppino** sluppino@comune.alcamo.tp.it
Oggetto: R: procedimenti dinnanzi alla C.T.P. di Trapani rg. 780 e 781 del 2015 Di Gaetano Fedela
Data: 4 maggio 2016 13:24
A: frandazzo@comune.alcamo.tp.it



Mi sembra meritevole di accettazione.
Per favore prepara tu il provvedimento e avvisa l'avvocato Calvaruso.
Grazie
Sebastiano

-----Messaggio originale-----

Da: scalvaruso@comune.alcamo.tp.it [mailto:scalvaruso@comune.alcamo.tp.it]
Inviato: martedì 3 maggio 2016 12:47
A: Sebastiano Luppino; frandazzo@comune.alcamo.tp.it
Oggetto: procedimenti dinnanzi alla C.T.P. di Trapani rg. 780 e 781 del 2015 Di Gaetano Fedela

In riferimento ai ricorsi, attualmente pendenti dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani di cui all'oggetto, e, facendo seguito alla pregressa corrispondenza, invio, in allegato alla presente, la nota di risposta dell'avv.to Damiano Ciacio il quale raccogliendo l'invito che gli avevo rivolto di rivedere le proprie richieste in ordine alla parcella ha rimodulato così i conteggi: 1.600,00 omnia (comprensivo di spese vive, rimb. forfettario iva e c.p.a.) per il procedimento n. 780/2015; ed €. 550,00 parimenti omnia per il procedimento n. 781/2015. Proposta che in questi termini mi sembra accettabile.

Si rimette in ogni caso alle S.L. ogni determinazione ultima.

Appare evidente che essendo fissata l'udienza per la data del 24.05.2016 urge dare risposta all'avv. Ciacio per formalizzare entro tale data un eventuale accordo transattivo.

Avv. Silvana Maria Calvaruso